### FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 42/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, *Presidente*, dal Prof. Claudio Franchini, *Vice Presidente Vicario*, dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Luca Giraldi, *Componenti*; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, *Rappresentante AlA* e del Sig. Claudio Cresta, *Segretario*, con la collaborazione dei Signori Nicola Terra, Salvatore Floriddia e Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 25 novembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

# (150) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO LOTITO (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Lazio Spa), Società SS LAZIO Spa • (nota n. 2336/1373 pf 10-11/SP/SS/blp del 19.10.2011).

Con nota del 19 ottobre 2011 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Claudio Lotito, Presidente del Consiglio di Gestione e Legale rappresentante della SS Lazio Spa e la stessa Società SS Lazio Spa, per sentire rispondere:

il primo, della violazione dell'art. 5, comma 1, del CGS per aver espresso, attraverso dichiarazioni rilasciate nel corso di un'intervista televisiva riportate da organi di informazione, conseguenti alla conduzione arbitrale della gara Lazio Juventus del 2\5\2011, giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell'Istituzione Arbitrale e delle Istituzioni Federali nel loro complesso, adombrando dubbi sulla regolarità del campionato a causa di circostanze idonee ad influenzarne il regolare svolgimento, a suo dire integranti fattispecie penali tali da provocare l'emissione di misure cautelari e ledendo, altresì, la credibilità della Giustizia Sportiva e della sua capacità di operare;

la seconda, della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, del CGS a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al suo Presidente del Consiglio di Gestione e legale rappresentante.

Con memoria difensiva pervenuta in termini, l'incolpato, precisato di avere rilasciato una sola intervista ad una emittente televisiva, successivamente ripresa e riportata dai giornali, ha contestato di essersi riferito ad episodi relativi alla gara appena conclusa e di avere operato, invece, una disamina generale sull'andamento dei campionati di calcio, a suo dire già oggetto di un monitoraggio totale; ha quindi concluso con la richiesta di proscioglimento da ogni incolpazione.

Alla riunione del 25.11.2011 il rappresentante della Procura ha chiesto affermarsi la responsabilità dei deferiti e l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 50.000,00 a carico del Sig. Claudio Lotito e di € 50.000,00 a carico della SS Lazio Spa.

Sono altresì comparsi il deferito ed il suo difensore, che si sono riportati alla memoria in atti.

Il deferimento è fondato.

Le dichiarazioni oggetto del deferimento sono state rilasciate nel corso di una intervista trasmessa da Sky Sport il 02.05.2011 nell'immediato dopo gara con la Juventus, il giorno

successivo riportate dai quotidiani Il Messaggero, Il Corriere dello Sport Roma e Gazzetta dello Sport.

Successivamente alla intervista ed alla sua pubblicazione sui quotidiani richiamati non sono state pubblicate rettifiche ai sensi dell'art.8 della legge 8 febbraio 1948 n.47.

Nel corso della intervista l'incolpato riferiva della esistenza di una "task force" finalizzata non già alla verifica di eventuali errori, bensì alla verifica della origine di determinati fatti e della loro capacità di incidere sul regolare svolgimento degli avvenimenti sportivi. Si dava in tal guisa per scontata, nel corso dell'intervista, l'esistenza di non meglio precisati fatti in grado di incidere sugli eventi sportivi e, con essi, la esistenza di poteri più o meno oscuri nell'ambito istituzionale, in grado di condizionare i campionati.

Sempre a dire dell'intervistato, infatti, da tale opera di monitoraggio sarebbero emerse "considerazioni di riscontro" e non "di opinioni", così escludendo un esito diverso dall'accertamento della esistenza di quanto asserito.

A parere dell'intervistato, poi, tale situazione sarebbe stata ancora più grave di altre verificatesi in passato e gestite all'interno del sistema, perché reprimibile solo con interventi della Magistratura penale e con l'adozione di misure cautelari, come lascia intendere l'esplicito richiamo al "tintinnio di manette" ben noto all'epoca dei fatti di "Tangentopoli".

A ben vedere, le dichiarazioni rilasciate nel corso della intervista rappresentano una grave, immotivata e indimostrata denuncia di presunti poteri in grado di condizionare il regolare svolgimento dei campionati.

Contengono, in definitiva, giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell'Istituzione Arbitrale e delle Istituzioni Federali nel loro complesso, anche con riferimento alla credibilità della Giustizia Sportiva e alla sua capacità di operare.

Tali giudizi travalicano il lecito diritto di critica e costituiscono, pertanto, violazione dell'art.5, comma 1, del CGS.

Alla affermazione di responsabilità del Sig. Lotito Claudio, atteso il rapporto organico che lo lega alla SS Lazio Spa, consegue la responsabilità della seconda, giusta quanto previsto dall'art.4, comma 1 e art.5, comma 2, CGS.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5, comma 6, lett. a) - b) - c) e d) e comma 7, CGS sanzioni eque sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro contestate e, per l'effetto, infligge al Sig. Claudio Lotito la sanzione dell'ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) e alla SS Lazio Spa la sanzione della ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00).

(97) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MANFRE', RINO ALESSI, GIUSEPPE CASCIANA, GIACOMO SALERNO, MASSIMO FABIO ROMANO, GIUSEPPE MORINELLO, ARTURO INNOCENZO CARRABINO (Fallimento Società Gela J.T. Srl) • (nota n°. 1342/131 pf 09-10/AM/ma del 9.9.2011).

Con nota del 9.9.2011 il Procuratore federale, premessa la declaratoria di fallimento della Società Gela JT Srl intervenuta con sentenza del Tribunale di Gela n. 4/2006 del 11.7.2006, ritenuta la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF, per avere ricoperto incarichi societari con funzioni gestionali nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento, determinando con il proprio comportamento la

cattiva gestione della Società, con particolare riferimento alla responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della stessa, ha deferito a questa commissione i Signori:

Manfrè Francesco, Amministratore dal 11.7.2004 al 10.3.2005;

Alessi Rino, Amministratore dal 11.7.2004 al 10.3.2005;

Casciano Giuseppe, Amministratore dal 11.7.2004 al 3.11.2004;

Salerno Giacomo, Amministratore dal 11.7.2004 al 3.11.2004;

Romano Massimo Fabio, Presidente del C.d'A. prima e Amministratore Unico, poi, dal 24.7.2004 al 20.8.2005;

Morinello Giuseppe, Amministratore Unico dal 20.8.2005 al 15.12.2005;

Carrabino Arturo Innocenzo, Amministratore Unico dal 15.12.2005 alla data di dichiarazione del fallimento.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Alla riunione del 25.11.2011 il rappresentante della Procura, richiamati il parere interpretativo della Corte Federale del 28.6.2007 (C.U. n. 21 CF) ed i precedenti di questa Commissione, ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di anni 4 (quattro) nei confronti di Manfrè Francesco; di mesi 12 (dodici) nei confronti di Alessi Rino; di mesi 12 (dodici) nei confronti di Casciano Giuseppe; di mesi 12 (dodici) nei confronti di Salerno Giacomo; di anni 5 (cinque) nei confronti di Romano Massimo Fabio; di anni 5 (cinque) nei confronti Morinello Giuseppe e di anni 5 (cinque) nei confronti di Arturo Innocenzo Carrabino.

Nessuno è comparso per gli incolpati.

Il deferimento è fondato.

L'11.7.2006 il Tribunale di Gela ha dichiarato il fallimento della Società Gela JT Srl, cui in data 19.10.2006, l'allora Commissario Straordinario della F.I.G.C., ha revocato l'affiliazione (C.U. n. 9).

Secondo il parere interpretativo della Corte Federale richiamato dalla Procura, già fatto proprio dall'adita Commissione (C.U. n. 36 CDN del 20.11.2008), per l'accertamento dei profili di colpa degli amministratori non v'è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova, con la precisazione che la colpa in questione non deve riguardarsi necessariamente sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente riguardare anche la scorrettezza dei comportamenti (anche sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società.

Risulta provato, dalla documentazione versata in atti, che nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento tutti i deferiti hanno effettivamente ricoperto l'incarico indicato nell'atto di deferimento e che, in tale veste, hanno contribuito al dissesto societario che ha condotto la Società Gela JT Srl al fallimento e alla revoca dell'affiliazione.

#### In particolare:

il 15.7.2006., l'allora Commissario Straordinario della F.I.G.C., preso atto che la Covisoc aveva rilevato il mancato possesso di alcuni dei requisiti per l'ammissione al campionato (mancato deposito fideiussione; omessa corresponsione degli emolumenti dovuti fino a marzo 2006; omesso versamento delle ritenute e dei contributi fino a marzo 2006; omesso ripianamento carenza patrimoniale e omessa reintegrazione del capitale sociale ex art. 2482 ter c.c.) e che la Società non aveva presentato ricorso, deliberava la definitiva non ammissione al campionato di serie C1 per la stagione 2006/2007 (C.U. n. 8 del 15.7.2006);

il 19.7.2006 il Commissario Straordinario della F.I.G.C. deliberava lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati (C.U. n.20 del 19.7.2006);

l'allora Commissione Disciplinare della Lega di Serie C, nella riunione del 2.2.2005, con delibera in pari data (C.U. n.187/C), confermata in appello dalla C.A.F. (C.U. n. 35/C del 21.3.2005), sanzionava sia Massimo Fabio Romano, per violazione dell'art. 1 CGS in relazione all'art. 90, comma 2, NOIF per omesso deposito nei termini del prospetto R/I al 30.9.2004, sia, per i fatti a questi ascritti, la Società Gela JT SrI;

sempre la Commissione disciplinare della Lega di Serie C, nella riunione del 6.5.2006, con delibera in pari data (C.U. n. 318/C), sanzionava sia Arturo Innocenzo Carrabino, con la inibizione di mesi due per la violazione dell'art. 8, comma 3, CGS per il mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi ai pagamenti dovuti per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2005, sia, con due punti di penalizzazione, a titolo di responsabilità diretta per i fatti ascritti al primo, la Società medesima.

In considerazione dei periodi di permanenza nell'incarico, della loro viciniorietà al successivo fallimento e della riscontrata partecipazione all'attività societaria dei deferiti, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Irroga la sanzione della inibizione di anni 3 (tre) nei confronti di Manfrè Francesco; di mesi 12 (dodici) nei confronti di Alessi Rino; di mesi 12 (dodici) nei confronti di Casciano Giuseppe; di mesi 12 (dodici) nei confronti di Salerno Giacomo; di anni 5 (cinque) nei confronti di Romano Massimo Fabio; di anni 5 (cinque) nei confronti di Morinello Giuseppe e di anni 5 (cinque) nei confronti di Carrabino Arturo Innocenzo.

(105) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO DI LENA (all'epoca dei fatti, Presidente della Società ASD Mobilieri Sutrio), DINO LODOLO (all'epoca dei fatti, dirigente della Società Triestina Calcio Spa), Società ASD MOBILERI SUTRIO e US TRIESTINA CALCIO Spa • (nota n°. 1689/538 pf 10-11/AM/ma del 23.9.2011).

#### II deferimento

Con provvedimento del 23.9.2011 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione i Signori Carlo Di Lena, Presidente della Società sportiva ASD Mobilieri Sutrio, Dino Lodolo, dirigente dell'Unione Sportiva Triestina Calcio Spa, nonché le Società Mobilieri Sutrio ASD e Triestina Calcio Spa, per rispondere: i Signori Di Lena e Lodolo della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS, in relazione all'art. 32.8 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie B, dell'art. 30 della Lega Nazionale Dilettanti, dell'art. 63 della NOIF per aver organizzato e disputato una gara amichevole non autorizzata e diretta da una terna arbitrale non appartenente all'AIA; le Società Mobilieri Sutrio e Triestina per rispondere rispettivamente a titolo di responsabilità oggettiva e diretta delle violazioni ascritte ai loro legali rappresentanti ex art. 4, cc. 1 e 2, CGS.

Gli incolpati non hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna, preliminarmente, il Sig. Dino Lodolo e la Società US Triestina Calcio Spa, tramite il loro rappresentante, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Dino Lodolo e la Società US Triestina Calcio Spa, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Dino Lodolo, sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società US Triestina Calcio Spa, sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.300,00 (€ milletrecento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti'.

Il procedimento è proseguito nei confronti delle altre parti deferite.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e, stante l'intervenuto patteggiamento del Sig. Dino Lodolo e della Società Triestina Calcio, l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Carlo Di Lena: mesi 1 (uni) di inibizione;
- per la Società Mobilieri Sutrio ASD: € 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

#### I motivi della decisione

Il deferimento - che prende le mosse dalla nota del 23.11.10, con la quale il Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia denunciava l'accaduto alla Procura Federale – non pare fondato e va dunque rigettato.

Risulta infatti provato - dalle dichiarazioni rese a verbale dei tesserati ascoltati dal collaboratore della Procura federale e dalla complessiva documentazione in atti - che le Soc. Unione Sportiva Triestina Calcio Spa e Società Mobilieri Sutrio ASD e, per loro, i su citati dirigenti, hanno effettivamente organizzato e disputato fra di loro, in data 27 luglio 2010, secondo le loro intenzioni dichiarate, una gara di allenamento, come tale non necessitante delle preventive autorizzazioni dagli Organi Federali preposti.

In effetti la partita in questione fra le due squadre si è disputata non rivestendo i connotati della gara amichevole, dunque necessitante delle previste preventive autorizzazioni. Infatti l'incontro si è svolto a porte aperte, con l'utilizzo di arbitri dilettanti e, soprattutto, con l'affluenza di circa 150 persone non paganti, con tempi di gioco ridotti e - secondo quanto dichiarato dai dirigenti della due compagini - anche con continui cambi di calciatori, che entravano e uscivano senza formalità dal rettangolo di gioco e, addirittura con i portieri che, nel secondo tempo, si erano schierati a squadre invertite a difesa delle opposte porte. Tutto ciò consente di affermare che la partita potesse essere senz'altro configurabile come

semplice allenamento, come sostenuto dai dirigenti delle due compagini interrogati sul punto; infatti l'art. 32.8 del regolamento della Lega Nazionale Professionisti di Serie B stabilisce che le gare di allenamento si devono svolgere a porte chiuse o con ingresso gratuito, anche senza l'osservanza di tempi regolamentari.

A nulla rileva, secondo questa Commissione, la circostanza che sul sito internet della Triestina (www.triestinacalcio.it), nell'imminenza della gara, sia comparsa la dicitura, riferita all'incontro in questione, di gara amichevole. Ciò, infatti, può facilmente essere avvenuto, eventualmente anche con la non corretta dicitura di "partita amichevole", solo per pubblicizzare la gara - che di fatto si è poi rivelata, per le modalità di gioco, essere effettivamente di allenamento - e consentire alla gente di intervenire con ingresso gratuito Da tutto quanto su esposto deriva la non affermazione di responsabilità dei deferiti.

#### II dispositivo

In merito al su citato intervenuto patteggiamento, la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 20 per il Sig. Dino Lodolo;
- ammenda di € 1.300,00 (€ milletrecento/00) per la Società Triestina Calcio Spa.

Per i su spiegati motivi, la Commissione delibera inoltre di prosciogliere dai rispettivi addebiti i soggetti deferiti Sig. Carlo Di Lena e ASD Mobilieri Sutrio.

(104) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO VIDONI (all'epoca dei fatti, Presidente della Società SS Vesna), DINO LODOLO (all'epoca dei fatti, dirigente della Società Triestina Calcio Spa), CARLO POSTIGLIONE e MASSIMO TREVISINI (Arbitri effettivi della Sezione AIA di Trieste), Società SS VESNA e US TRIESTINA CALCIO Spa • (nota n°.1690/537 pf 10-11/AM/ma del 23.9.2011).

#### II deferimento

Con provvedimento del 23.9.2011 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione i Signori Roberto Vidoni, Presidente della Società sportiva Vesna ASD, Dino Lodolo, dirigente dell'Unione Sportiva Triestina Calcio Spa, Carlo Postiglione, arbitro effettivo della sezione di Trieste, Massimo Trevisini, arbitro effettivo della sezione di Trieste, nonché le Società Vesna ASD e Triestina Calcio Spa, per rispondere: i Signori Vidoni e Lodolo della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS, in relazione all'art. 32.8 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie B, dell'art. 30 della Lega Nazionale Dilettanti, dell'art. 63 della NOIF per aver organizzato e disputato una gara amichevole non autorizzata e diretta da una terna arbitrale di cui due appartenenti all'AIA privi di autorizzazione; le Società Vesna e Triestina per rispondere rispettivamente a titolo di responsabilità oggettiva e diretta per le violazioni ascritte ai loro legali rappresentanti ex art. 4, cc. 1 e 2, CGS; i Signori Postiglione e Trevisini della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS, in relazione all'art. 40 c. 4 lettera a) Regolamento AIA, per aver arbitrato una gara amichevole senza la preventiva autorizzazione AIA.

Gli incolpati non hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna, preliminarmente, il Sig. Dino Lodolo e la Società US Triestina Calcio Spa, tramite il loro rappresentante, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Dino Lodolo e la Società US Triestina Calcio Spa, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Dino Lodolo, sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per la Società US Triestina Calcio Spa, sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente:

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti'.

Il procedimento è proseguito nei confronti delle altre parti deferite.

Il Sig. Vidoni, in persona e nella qualità di Presidente della Vesna ASD, ha fatto pervenire una richiesta di rinvio della discussione per la propria dichiarata impossibilità a comparire per improrogabili impegni di lavoro. La Commissione, sul punto, ritiene di non poter accogliere la richiesta del medesimo che, non costituito nel presente procedimento, richiede un differimento sulla base di un generico e non provato impedimento lavorativo.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e, stante l'intervenuto patteggiamento del Sig. Dino Lodolo e della Triestina Calcio Spa, l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Roberto Vidoni: mesi 3 (tre) di inibizione;
- per la Società Sportiva Vesna ASD: €1.000,00 (mille/00) di ammenda:
- per il Sig. Carlo Postiglione: mesi 3 (tre) di sospensione;
- per il Sig. Massimo Trevisini: mesi 3 (tre) di sospensione.

#### I motivi della decisione

Il deferimento - che prende le mosse dalla nota del 23.11.10, con la quale il Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia denunciava l'accaduto alla Procura Federale - è fondato e va accolto.

Risulta infatti provato - dalle dichiarazioni rese a verbale dei tesserati ascoltati dal collaboratore della Procura Federale e dalla complessiva documentazione in atti - che le Soc. Unione Sportiva Triestina Calcio Spa e Società Sportiva Vesna ASD e, per loro, i su citati dirigenti, hanno effettivamente organizzato e disputato fra di loro, in data 11 agosto 2010 alle ore 18, una gara amichevole non autorizzata dagli Organi Federali preposti (mai

avvisati dalle due Società della disputa gara) e diretta da una terna arbitrale, di cui due appartenenti all'AIA, anch'essi privi di autorizzazione alla partecipazione.

In effetti la partita in questione fra le due squadre si è disputata rivestendo senz'altro i connotati della gara amichevole, dunque necessitante delle previste preventive autorizzazioni, nel caso di specie mai richieste. Infatti l'incontro si è svolto a porte aperte, con l'utilizzo di due arbitri AIA in perfetta divisa e, soprattutto, con l'affluenza di circa 500 persone paganti (sia pure, eventualmente, un prezzo simbolico, come affermato dal Sig. Kosuta, dirigente della Società Vesna) sul campo di gioco di Santa Croce ad Aurisina. Tutto ciò porta ad affermare che la partita non potesse essere configurabile come semplice allenamento, come sostenuto dai dirigenti delle due compagini interrogati sul punto; infatti l'art. 32.8 del regolamento della Lega Nazionale Professionisti di Serie B stabilisce che le gare di allenamento si devono svolgere a porte chiuse o con ingresso gratuito, anche senza l'osservanza di tempi regolamentari.

Stabilito dunque che il su citato incontro di calcio è configurabile come una vera e propria gara amichevole non autorizzata, da ciò consegue che anche i due arbitri AIA avrebbero dovuto richiedere preventiva autorizzazione alla loro Associazione prima di potervi prendere parte attiva.

A nulla rilevano le dichiarazioni di tutti i protagonisti dell'incontro ascoltati che hanno tutti riferito di aver ritenuto (evidentemente in maniera gravemente erronea) la partita un mero allenamento e, pertanto, non necessitante di particolari formalità organizzative.

Anche gli arbitri devono essere considerati soggetti alla pronuncia di questa Commissione posto che, come anche rilevato dalla Corte di Giustizia Sezioni Unite (Com. Uff. n. 44 CGF del 9.8.10), "all'ordinamento generale compete individuare i profili delle condotte di singoli arbitri suscettibili di scuotere lo stesso ordinamento e perseguirle secondo gli ordinari criteri di giustizia federale, indipendentemente dai possibili procedimenti endosettoriali".

Da tutto quanto su esposto deriva l'affermazione di responsabilità dei deferiti, cui consegue anche, per responsabilità oggettiva e diretta, quella della Società.

#### Il dispositivo

In merito al su citato intervenuto patteggiamento, la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Dino Lodolo;
- ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società Triestina Calcio Spa.

Per i su spiegati motivi, la Commissione inoltre delibera di infliggere al Sig. Roberto Vidoni la sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre); alla Società Sportiva Vesna ASD l'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); al Sig. Carlo Postiglione la sospensione per mesi 3 (tre); al Sig. Massimo Trevisini la sospensione per mesi 3 (tre).

Il Presidente della CDN **Avv. Sergio Artico** 

Pubblicato in Roma il 25 Novembre 2011.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale Giancarlo Abete

